



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO
Pronti all'impresa

Camera di Commercio Industria Artigianato Turismo e Agricoltura di TRENTO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

ALTOGARDA GOLF S.R.L.



HTJP11

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	RIVA DEL GARDA (TN) LOCALITA' SAN NAZZARO 2 CAP 38066
Domicilio digitale/PEC	altogardagolf@pec.it
Numero REA	TN - 199644
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02089480228
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	4

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02089480228 Data di iscrizione: 03/10/2008 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 22/09/2008
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL GIOCO DEL GOLF. ESSA, POTRA' ESPLICARE, IN PARTICOLARE, LO STUDIO DI FATTIBILITA' DI CAMPI DA GIOCO, PROCEDERE ALLA LORO REALIZZAZIONE, COMMISSIONARE PROGETTI, RELAZIONI TECNICHE, INDAGINI GEOLOGICHE, ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02089480228
del Registro delle Imprese di TRENTO
Data iscrizione: 03/10/2008

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 03/10/2008
Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 17/11/2023
Ultimo aggiornamento informazioni titolarità effettiva: 05/12/2024

informazioni costitutive

Denominazione: ALTOGARDA GOLF S.R.L.
Data atto di costituzione: 22/09/2008

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2030

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2008
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)
Numero minimo amministratori: 3
Numero massimo amministratori: 7

Oggetto sociale

LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL GIOCO DEL GOLF. ESSA, POTRA' ESPLICARE, IN PARTICOLARE, LO STUDIO DI FATTIBILITA' DI CAMPI DA GIOCO, PROCEDERE ALLA LORO REALIZZAZIONE, COMMISSIONARE PROGETTI, RELAZIONI TECNICHE, INDAGINI GEOLOGICHE, REDIGERE PREVENTIVI, CONTATTARE ENTI PUBBLICI E PRIVATI, PRESENTARE DOMANDE (ANCHE DI CONTRIBUTO), ISTANZE, ESIBIRE DOCUMENTAZIONI, SERVIRSI DELL'OPERA DI CONSULENTI, SOTTOSCRIVERE ATTI DI IMPEGNO E CONTRATTI DI APPALTO, ACQUISTARE E/O AFFITTARE TERRENI ALL'UOPO NECESSARI E FARE QUANTO NECESSARIO E/O UTILE AL BUON FINE DELL'OGGETTO SOCIALE. NELL'AMBITO DI QUESTE ATTIVITA' ESSA POTRA' COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE NECESSARIA ED OPPORTUNA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E POTRA', INOLTRE, ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE, ITALIANE ED ESTERE, AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE, CONNESSO O COMPLEMENTARE AL PROPRIO, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, NEL RISPETTO DEI LIMITI DI CUI ALLA LEGGE N. 1815/39, LEGGE 28.11.1984 N. 792, LEGGE 3.2.1989 N. 39, LEGGE 1/91, LEGGE 52/91, LEGGE 197/91, D.LEGISLATIVO 385/93, D. MINISTERIALE 06 LUGLIO 1994, D.LEGISLATIVO 416/96, D. LEGISLATIVO 58/98 E DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2361 DEL CODICE CIVILE. SEMPRE CON FINALIZZAZIONE ALL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' PRESTARE GARANZIE REALI E PERSONALI, COMPRESO IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI ED AVALLI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE, SIA A FRONTE DI PROPRIE OBBLIGAZIONI, SIA A FRONTE DI OBBLIGAZIONI ALTRUI.

Poteri

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', FATTA ECCEZIONE: DEI LIMITI POSTI ALL'ATTO DELLA NOMINA; PER IL COMPIMENTO DEGLI ATTI RISERVATI ALLA DECISIONE DEI SOCI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE TUTTI O PARTE DEI SUOI POTERI AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE. IN QUESTO CASO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMI TERZO, QUINTO E SESTO DELL'ART, 2381 C.C. NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL'ART. 2475, QUINTO COMMA, C.C. POSSONO ESSERE NOMINATI DIRETTORI, ISTITUTORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL VICEPRESIDENTE ED AI SINGOLI CONSIGLIERI ANCHE DELEGATI, SE NOMINATI.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ART. 29 DELLO STATUTO SOCIALE

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 31-08-2009 - Statuto completo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 31-08-2009

ALTOGARDA GOLF S.R.L.
Codice fiscale: 02089480228

Allegato "G" al Rep.n. 121.632 Racc.n. 24.357

S T A T U T O

della Società a Responsabilità Limitata

"ALTOGARDA GOLF S.R.L."

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE.

E' costituita una Società a Responsabilità Limitata sotto la denominazione sociale:

"ALTOGARDA GOLF S.R.L."

ARTICOLO 2 - OGGETTO.

La società ha per oggetto la promozione e lo sviluppo del gioco del golf.

Essa, potrà esplicitare, in particolare, lo studio di fattibilità di campi da gioco, procedere alla loro realizzazione, commissionare progetti, relazioni tecniche, indagini geologiche, redigere preventivi, contattare enti pubblici e privati, presentare domande (anche di contributo), istanze, esibire documentazioni, servirsi dell'opera di consulenti, sottoscrivere atti di impegno e contratti di appalto, acquistare e/o affittare terreni all'uopo necessari e fare quanto necessario e/o utile al buon fine dell'oggetto sociale. Nell'ambito di queste attività essa potrà compiere qualsiasi operazione necessaria ed opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, italiane ed estere, aventi oggetto analogo, affine, connesso o complementare al proprio, sia direttamente che indirettamente, nel rispetto dei limiti di cui alla Legge n. 1815/39, Legge 28.11.1984 n. 792, Legge 3.2.1989 n. 39, Legge 1/91, Legge 52/91, Legge 197/91, D.Legislativo 385/93, D. Ministeriale 06 luglio 1994, D.Legislativo 416/96, D. Legislativo 58/98 e delle disposizioni dell'articolo 2361 del Codice Civile.

Sempre con finalizzazione all'oggetto sociale, la società potrà altresì prestare garanzie reali e personali, compreso il rilascio di fidejussioni ed avalli a favore di Enti pubblici e privati, Banche, Istituti di Credito e Compagnie di Assicurazione, sia a fronte di proprie obbligazioni, sia a fronte di obbligazioni altrui.

ARTICOLO 3 - SEDE.

La sede della Società è in Riva del Garda (TN).

L'indirizzo ed il numero civico della sede sociale saranno indicati nella richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 - ter delle disposizioni di attuazione del C.C., R.D. 30 marzo 1942 n. 318.

Potranno essere istituite sedi secondarie e filiali, sia in Italia che all'estero.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 31-08-2009

ALTOGARDA GOLF S.R.L.
Codice fiscale: 02089480228

ARTICOLO 4 - DURATA.

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2030 (trentuno dicembre duemilatrenta) come indicato nell'atto costitutivo. Potrà per altro essere prorogata ed eventualmente anticipatamente sciolta con deliberazione dei soci effettuata nei termini e ai sensi delle leggi in vigore.

ARTICOLO 5 - CAPITALE.

Il capitale sociale è fissato in Euro 60.000,00 (sessantamila/00) ed è divisibile in quote.

Le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale competono all'assemblea dei soci.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione aumentare in una o più volte entro il termine di due anni dalla data di iscrizione al Registro imprese dell'atto costitutivo, il capitale sociale per un ammontare complessivo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00), anche mediante offerta delle quote di nuova emissione a terzi, ai sensi dell'art. 2481 del Codice Civile.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 6 - DOMICILIAZIONE.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI.

Le quote sono trasferibili per atto tra vivi, previa offerta in prelazione ai soci, in proporzione all'ammontare delle quote da essi possedute alla data di richiesta del trasferimento, con comunicazione da effettuarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nella comunicazione debbono essere indicati: l'ammontare della quota che si intende alienare, il prezzo e le condizioni dell'alienazione.

Non si fa seguito alla prelazione qualora le quote siano trasferite a società controllate o a persone fisiche che abbiano il controllo delle stesse.

ARTICOLO 8 - MORTE DEL SOCIO.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 31-08-2009

ALTOGARDA GOLF S.R.L.
Codice fiscale: 02089480228

successione a causa di morte.

ARTICOLO 9 - RECESSO.

Il diritto di recesso da parte dei soci è disciplinato dall'art. 2473 del Codice Civile.

ARTICOLO 10 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI.

Nelle ipotesi previste dall'art. 9, i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 C.C.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dal recesso.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando le riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società verrà posta in liquidazione.

ARTICOLO 11 - AMMINISTRATORI.

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori aventi poteri congiunti e/o disgiunti.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, la pluralità degli amministratori, oppure il consiglio di amministrazione. Gli amministratori possono essere anche non soci. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

ARTICOLO 12 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scaden-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 31-08-2009

ALTOGARDA GOLF S.R.L.
Codice fiscale: 02089480228

za del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice-presidente. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 14, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 20 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ARTICOLO 14 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di richiesta di un amministratore, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, an-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 31-08-2009

ALTOGARDA GOLF S.R.L.
Codice fiscale: 02089480228

che senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 15 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione:

- dei limiti posti all'atto della nomina;
- per il compimento degli atti riservati alla decisione dei soci.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c. Possono essere nominati direttori, istitutori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 16 - RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico e gli amministratori hanno la

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 31-08-2009

ALTOGARDA GOLF S.R.L.
Codice fiscale: 02089480228

rappresentanza della società, fatta eccezione per i limiti posti alla nomina. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, al vicepresidente ed ai singoli consiglieri anche delegati, se nominati.

ARTICOLO 17 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

A favore degli amministratori e dei responsabili della sicurezza sul lavoro potrà essere istituito un fondo di fine mandato (T.F.M.).

ARTICOLO 18 - DERESPONSABILIZZAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

La società, ai sensi dell'articolo 11 comma 6 e del D.Leg.vo 18 dicembre 1997 n. 472, si assume anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o degli Enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo, ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

E' altresì esclusa in caso in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5 comma 3 del D.Leg.vo 18.12.1997 n. 472.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo, o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'Ufficio o dall'Ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

ARTICOLO 19 - ORGANO DI CONTROLLO.

La società può nominare il collegio sindacale. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 31-08-2009

ALTOGARDA GOLF S.R.L.
Codice fiscale: 02089480228

ARTICOLO 20 - COMPOSIZIONE E DURATA.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato costituito. I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

ARTICOLO 21 - COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE.

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società,

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, comma 1, c.c.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

ARTICOLO 22 - DECISIONE DEI SOCI.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 31-08-2009

ALTOGARDA GOLF S.R.L.
Codice fiscale: 02089480228

d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

ARTICOLO 23 DIRITTO DI VOTO.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

ARTICOLO 24 - ASSEMBLEA.

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art. 22 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 31-08-2009

ALTOGARDA GOLF S.R.L.
Codice fiscale: 02089480228

amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 25 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice-presidente. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 26 - DELEGHE.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. La rappresentanza può essere conferita ad amministratori.

ARTICOLO 27 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente art. 25. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 28 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente art. 22 lett. d), e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale so-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 31-08-2009

ALTOGARDA GOLF S.R.L.
Codice fiscale: 02089480228

ziale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'art. 2368, comma 3, c.c.

ARTICOLO 29 - BILANCIO E UTILI.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla redazione del bilancio sociale, da compilarsi con criteri di oculata prudenza nel rispetto dell'art. 2478 bis c.c. Esso è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

ARTICOLO 30 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482 ter c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà un liquidatore determinando:

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 31-08-2009

ALTOGARDA GOLF S.R.L.
Codice fiscale: 02089480228

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro sessanta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La modifica o la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale (art. 34 comma 6 D.lgs 5/2003). I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 9.

F.TO PEDERZOLLI PAOLO

L.S.F.TO LOUIGI MARIA d'ARGENIO - NOTAIO